BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Tracciabilità obbligatoria delle «spese di trasferta» e altre novità

LEGGE DI BILANCIO 2025, ART.1, DAI COMMI 81 A 86

BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Quali sono le spese di trasferta?

Le più frequenti sono le spese di:

- viaggio;
- trasporti pubblici, taxi e servizio di noleggio con conducente;
- alberghi;
- bar e ristoranti.

BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Legge di Bilancio 2025 art.1 commi 81 a 86

La Legge di Bilancio 2025 art. 1 commi 81-86 vincola la **detraibilità del rimborso del costo** delle spese di trasferta al presupposto che il loro pagamento sia effettuato tramite «**pagamenti tracciabili**».

I principali **strumenti di pagamento tracciabili** sono:

- carte di credito, di debito e prepagate.
- assegni bancari e circolari.
- bonifici bancari.
- Satispay, Paypal, Apple Pay, Google Pay e simili.

BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Reddito di lavoratore dipendente

La *lettera a)*, del comma 81, dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2025, specifica che i **rimborsi delle spese per vitto, alloggio e trasporto** effettuati al dipendente dal datore di lavoro mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi e servizio di noleggio con conducente), **non concorrono** a formare il reddito del dipendente se le predette spese sono effettuate da quest'ultimo con **metodi tracciabili**, cioè con v*ersamento bancario o postale* ovvero mediante *altri sistemi di pagamento* previsti dall'art.23 del d.lgs n.241 del 1997.

BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Reddito di lavoro autonomo

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e **addebitate analiticamente** al cliente non saranno più componente di reddito, a condizione che siano pagate dal professionista con strumenti di pagamento tracciati e di conseguenza **non saranno deducibili**.

Di contro il riaddebito delle stesse non sarà più un compenso soggetto a **ritenuta d'acconto.**

La *lettera b)*, dell'art. 5 comma 1 del D.lgs 192/2024, sostituisce l'art. 54 del TIUR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo con una serie di nuovi articoli.

Nello specifico, nel nuovo art. 54 si introduce il **principio di onnicomprensività** per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, simile a quello applicato ai lavori dipendenti: il reddito da lavoro autonomo è da calcolarsi sulla base della *differenza tra i proventi e i benefici ottenuti nel periodo di imposta e le relative spese sostenute per l'esercizio dell'attività*.

Si conferma, inoltre, il **principio di cassa** quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo d'imposta

BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Deducibilità della spesa per le imprese

La *lettera c)* del citato comma 81 della Legge di Bilancio 2025, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 95 del TIUR, riguardante spese per prestazioni di **lavoro dipendente** deducibili dal reddito, specifica che le *spese di vitto e alloggio*, nonché i rimborsi analitici delle *spese per viaggio e trasporto,* effettuati mediante autoservizi pubblici di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavori autonomi, sono **deducibili** solo se effettuate con i **metodi tracciabili**.

La *lettera d)* del citato comma 81 della Legge di Bilancio 2025, intervenendo sull'art. 108, comma 2, del TIUR riguardante la deducibilità del reddito imponibile delle **spese di rappresentanza**, specifica che le spese medesime sono **deducibili** se effettuate con i metodi tracciabili.

Precisiamo che le **spese di pubblicità** non sono citate, quindi per queste non valgono le nuove regole e si potrebbero pagare anche in contanti nei limiti di legge.

BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Novità applicabili anche per l'IRAP

Le disposizioni in merito alla **tracciabilità delle spese deducibili** si applicano ai fini dell'IRAP di cui al D.lgs n.446 del 1997, mentre il comma 82, dell'art. 1, ne stabilisce l'applicazione, **sia ai fini dell'IRPEF, sia dell'IRAP**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2024.**

BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Novità in materia di stipendi per i lavoratori

Il comma 84, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025, aggiunge il comma 1-bis all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973.

Il comma 1 dell'art. 48-bis, stabilisce che le **amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica**, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a 5.000 €**, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e **in caso affermativo**, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'**agente di riscossione competente del territorio**, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Novità in materia di stipendi per i lavoratori (2)

La disposizione **non si applica** alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e le loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

La disposizione prevede l'applicazione del menzionato comma 1 (quindi il divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione), limitatamente alle *somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento*, per il pagamento di importi **superiori a 2.500€.**

Quest'ultima disposizione si applica a partire dal **1° gennaio 2026**.

BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Auto aziendali

L'art. 1 comma 48 della Legge di Bilancio 2025, prevede che:

- per i veicoli di nuova immatricolazione,
- concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025,

il **fringe benefit imponibile** sia calcolato come segue:

- *generalità dei veicoli*: si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontare eventualmente trattenuti al dipendente.
- *veicoli elettrici ibridi plug-in*: la percentuale è pari al 20%.
- *veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica*: la percentuale scende fino al 10%.